

Città di Castelvetro

II SETTORE

Selinunte

- UFFICIO TECNICO -

PROGETTO: Servizio per la demolizione controllata di pali fatiscenti di pubblica illuminazione per la salvaguardia della pubblica incolumità.-


Elaborati complementari:

- Tav. 1 Relazione Tecnica
- Tav. 2 Computo Metrico Estimativo
- Tav. 3 Elenco prezzi Unitari
- Tav. 4 Analisi dei Prezzi
- Tav. 5 Stima incidenza della Sicurezza
- Tav. 6 Capitolato speciale di appalto

- Castelvetro, 11 SET. 2018

IL PROGETTISTA

Dott. Vincenzo Caime





Città di Castelvetro Selinunte

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA "SERVIZI A RETE"




PROGETTO: Servizio per la demolizione controllata di pali fatiscenti di pubblica illuminazione per la salvaguardia della pubblica incolumità.

CAPITOLATO D'ONERI

IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a base d'asta.....	€.	38.742,36	
Oneri per la sicurezza.....	€.	<u>1.173,94</u>	
	In uno.....	€.	39.916,30
A disposizione dell'Amministrazione....	€.	<u>4.789,96</u>	
Importo Totale.....	€.		44.706,26



CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO

Per l'ammissione alla gara di appalto per l'affidamento dei lavori di cui al successivo art. 1, la categoria dei lavori richiesta, di cui all'allegato A del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, è la **OG10 classifica I[^]**, senza opere scorporabili.-

Pur tuttavia, trattandosi di appalto < a 150.000,00 euro, le imprese partecipanti non hanno l'obbligo del possesso *dell'attestato S.O.A.*-

CAPITOLO I°

Oggetto e ammontare dell'appalto - Designazione sommaria delle opere e condizioni dell'appalto

Art.1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il "Servizio di demolizione controllata pali fatiscenti di pubblica illuminazione per la salvaguardia della pubblica incolumità".

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo degli interventi compresi nel presente appalto di servizio ammonta a €. 39.916,30, di cui €. 38.742,36 per servizi a base d'asta ed € 1.173,94 per oneri per la sicurezza, il tutto con le specifiche di seguito riportate:

1. Demolizione pali.....	€.	38.896,80
2. Messa in opera chiusini in ghisa	€	<u>1.019,50</u>
SOMMANO	€.	39.916,30
Oneri per la sicurezza	€.	<u>1.173,94</u>
Importo dei lavori a base d'asta.....	€.	38.742,36

Art. 3

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 comma 7 del D.P.R 05/10/2010 n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni, applicabile anche al nuovo codice dei contratti pubblici per le parti ancora vigenti (D.lgs 18 aprile 2016, n. 50) - legge quadro in materia di lavori pubblici) le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come segue:

1. Demolizione controllata dei pali, differenziazione della componentistica, allocazione materiale idoneo nei magazzini comunali e smaltimento dei pali;
2. Messa in sicurezza di pozzetti di derivazione pali.

Art.4

CONDIZIONI DELL'APPALTO

L'appaltatore, nell'accettare i lavori sopra designati, attesta:

- a) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto;
- b) di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori;
- c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
- d) adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- e) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto

L'appaltatore non potrà, quindi, eccipere durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forze maggiore contemplati dal Codice Civile.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi produttivi.

Art. 5 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le condizioni di cui ai precedenti articoli e degli eventuali disegni allegati al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguirsi.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di competenze ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale.

Di contro, giusto quanto prescritto dall'art. 310 del regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici, l'Appaltatore non potrà in alcun modo approntare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio.

Delle variazioni opportune senza in prescritto ordine o benessere della Direzione dei Lavori potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo i risarcimenti dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Art. 6 ECCEZIONE DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poichè tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPITOLO II°

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Art. 7

OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO, E DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nel D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. applicabile in forma dinamica nella Regione Siciliana con la Legge Regionale 12/07/2011, n. 12 e nel Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni (per le parti ancora in vigore).

L'appalto è altresì soggetto alla completa osservanza delle leggi tutte e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche, delle leggi regionali delle norme di lavoro e avviamento al lavoro, di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, di quante altre richiamate nel presente capitolato, nonché delle norme emanate dal C.N.R., norme UNI, CEI e tabelle CEI -UNEL anche se non espressamente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetto in particolare, nell'ordine all'osservazione delle seguenti statuizioni:

- a)** D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- b)** D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito col Legge 21 giugno 2017, n. 96;
- c)** D.P.R. 05/10/2010, n. 207 "Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici - Legge quadro in materia di lavori pubblici" (per le parti ancora in vigore);
- d)** Legge Regionale 12/07/2011 n. 12 "Legge di recepimento del Codice dei Contratti Pubblici in Sicilia;
- e)** D.M. 9 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto";
- f)** Linee guida di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Essendo l'importo dell'affidamento no superiore a 40.000 euro non verrà stipulato alcun contratto ma si richiamano i contenuti di cui all'art. 32, c. 14 del D.lgs 50/2015 e s.m.i.

Art. 8

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, che comunque nel caso è rappresentato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere ai sensi dell'ar, 32, c. 4 del D.lgs 50/2016, oltre al presente capitolato d'onere i seguenti documenti:

- Il Capitolato generale d'appalto delle OO.PP. (Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000) anche se non materialmente allegato;
- Le norme ed i testi citati nel presente Capitolato, anche se non materialmente allegate;
- L'Elenco Prezzi Unitari;
- La Relazione Tecnica;
- Piano di Sostitutivo della Sicurezza e Piano Operativo della Sicurezza.

Art. 9

CAUZIONE PROVVISORIA - TERMINE DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO

Nel procedimento concorsuale per l'affidamento dell'appalto di che trattasi dovrà essere prodotta la cauzione provvisoria prevista dall'art. 93, comma 1, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, pari al 2% del prezzo base dell'appalto.

Art. 10

CAUZIONE DEFINITIVA

In ottemperanza all'art. 103, comma 1, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo del 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Art. 11

CONSEGNA DEI LAVORI

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente ed ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di **€. 150,00 (Euro centocinquanta/00)**.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art. 12

TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto resta fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale per la ritardata ultimazione dei lavori dei singoli ordini di servizio, verranno complessivamente iscritti a debito dell'appaltatore nello stato finale dei lavori.-

Art. 13

IMPIANTO DI CANTIERE

L'impresa è tenuta a predisporre e consegnare all'Amministrazione Appaltante, prima della stipula del contratto, apposito piano sostitutivo della sicurezza (P.S.S.) e piano operativo di sicurezza (P.O.S.), di cui all'art. 89, comma h e art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs 09/04/2008, n. 81.

Art. 14

PAGAMENTI IN ACCONTO

Conformemente alle disposizioni dell'art. 29 del Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP., sarà corrisposto al raggiungimento dell'importo al netto del ribasso d'asta di € 15.000,00 (euro cinquemila/00).

Sulla fattura di spesa sarà apposto il visto da parte della direzione lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (contabilità semplificata).

Art.15

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori la Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Impresa procederà alle necessarie constatazioni redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, apposito certificato.-

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.-

Art.16

DIVIETO DI SUBAPPALTO E COTTIMO

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o di subappaltare i lavori dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita

della cauzione e del pagamento di eventuali danni, almeno che non intervenga, da parte dell'Amministrazione una specifica autorizzazione scritta. In questo caso l'Appaltatore resterà ugualmente, di fronte all'Amministrazione, il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati.-

ART. 17 ELENCO PREZZI

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura, risultano dall'elenco prezzi allegato al contratto.-

I prezzi unitari dedotti dal pattuito ribasso d'asta si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. In essi si intenderà sempre compresa e compensata ogni spesa principale o provvisionale, ogni fornitura, l'intera mano d'opera, la spesa di assicurazione degli operai, ogni trasporto ed ogni lavorazione o magistero per dare tutti i lavori completamente in opera nel modo prescritto, e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco.-

Per tutte le opere comprese nell'appalto le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con metodi geometrici escluso ogni altro metodo empirico e consuetudinario.-

Si stabilisce che la misura di un'opera non significa completa accettazione dell'opera stessa, e che nel caso in cui si riscontrassero difetti o guasti, la stessa potrà essere demolita e ricostruita a spese e danni dell'appaltatore.-

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, non sarà concessa revisione prezzi nè premio di incentivazione per l'anticipato completamento dei lavori.-

CAPITOLO III°

Esecuzione dei lavori

Art. 18

Il Direttore dei lavori ha il potere e l'obbligo di controllare e verificare che i lavori avvengano a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni impartite dallo stesso e che venga effettuato il servizio secondo il presente Capitolato.-

Il Direttore dei lavori, stante la responsabilità sull'esecuzione dei lavori attribuitagli per legge, è l'unico abilitato ad impartire disposizioni all'Impresa sulle modalità e sull'esecuzione dei lavori; ciò nonostante lo stesso può avvalersi della collaborazione degli operatori del Settore Tecnico del Comune e dell'Ufficio della Direzione dei Lavori, ove istituito.-

Art. 19

Gli ordini e le istruzioni del D.L., salvo per l'esecuzione di lavori urgenti i cui ordini possono, anche, essere impartiti verbalmente, debbono essere comunicati per iscritto. La ditta ha il diritto di muovere obiezioni agli ordini della D.L. qualora li ritenga tecnicamente errati o contrastanti con le norme del presente articolato. La Stessa, in questi casi, entro il termine assegnato per l'inizio dell'intervento, rappresenta per iscritto alla DD.LL. le motivazioni dell'eventuale diniego.-

La riconferma dell'ordine da parte della DD.LL. obbliga l'Impresa ad eseguire le lavorazioni, salvo la facoltà della stessa di effettuare l'eventuale riserva nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti sui LL.PP.-

Art. 20

Per lavori urgenti la cui non esecuzione potrebbe costituire pregiudizio per la pubblica incolumità, la ditta avrà emesso dalla D.L. un apposito ordine di servizio, anche verbale, pertanto la stessa ha l'obbligo di iniziare l'intervento immediatamente pena l'applicazione di una sanzione di **€. 300,00 (Euro trecento)** per ogni giorno di ritardo e l'assolvimento di tutti gli obblighi, ivi compresi eventuali danni materiali, civili e/o penali consequenziali, derivanti dalla mancata esecuzione.

Se in presenza di situazioni di pericolo, l'Impresa può autonomamente prendere l'iniziativa per l'esecuzione di lavori atti a evitare pericoli alle persone e alle cose dandone tempestiva comunicazione alla D.L.-

Art. 21

Nel caso di lavori urgenti ed indifferibili, ove l'Impresa ritardi l'inizio dei lavori ordinati, la DD.LL., oltre ad applicare la penale prevista dal presente Capitolato, può fare eseguire i lavori d'Ufficio, provvedendo al recupero delle somme nei modi e termini previsti dalla legge, con le consequenziali azioni per il risarcimento degli eventuali danni, a totale carico dell'Impresa inadempiente.-

La ripetuta mancata esecuzione dei predetti interventi urgenti per due volte consecutive, comporterà l'insindacabile risoluzione del contratto.-

Art. 22

La Direzione Lavori può richiedere che i lavori siano iniziati e proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi per interventi di somma urgenza e di pericolo pubblico.-

Art. 23

Lavori da valutare in economia

Per lavori da valutarsi in economia si intendono tutte le prestazioni di manutenzione, che saranno effettuati su richiesta della Direzione Lavori, il cui costo non può essere preventivamente stabilito, in quanto non sono preventivamente ipotizzabili la natura e il tipo degli interventi che si possono verificare.-

L'Impresa appaltatrice dei lavori è tenuta, su ordine di servizio impartito dalla Direzione Lavori, ad eseguire l'intervento di che trattasi.-

A tale costo del materiale saranno apportati l'aumento del 23% per utile dell'impresa e spese generali, art. 14 legge 741/81, decurtato del ribasso d'asta contrattuale.-

CAPITOLO IV°

Obblighi dell'appaltatore

Art. 24

E' obbligo dell'Impresa appaltatrice dei lavori, istituire un ufficio atto a ricevere le disposizioni, anche verbali, dalla Direzione Lavori.-

Dovrà, altresì, mettere a disposizione un numero di telefono mobile per tutta la durata della giornata (24 ore su 24 ore) in atto alla consegna dei lavori, affinché la stessa possa essere raggiunta dalla Direzione Lavori per ordini urgenti anche notturni.-

E' obbligo, altresì, procedere nello smaltimento delle vecchie lanterne semaforiche e del regolatore secondo la normativa vigente (D.lgs 49/2014 - rifiuti RAEE).

Art. 25

L'Impresa se lo ritiene necessario, prima dell'inizio dei lavori, può nominare un tecnico qualificato nel settore, il quale, oltre ad interloquire con la DD.LL., avrà il compito di responsabile dei servizi prestati dalla stessa durante tutto il corso dell'appalto.-

- Castelvetro, 11 SET. 2018

IL PROGETTISTA

